

## SCHEMA DI CONTRATTO

### *Affidamento in concessione della gestione della Residenza Protetta "Mosè Denegri"*

TRA

COMUNE DI DAVAGNA

C.F./P.IVA:

con sede in

in persona del

nato a                      il

domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (poi, in breve anche "CONCEDENTE");

E

La Ditta/Società

C.F./P.IVA:

con sede in

in persona del Legale Rappresentante

domiciliato per la carica c/o

(poi, in breve anche "CONCESSIONARIO"),

### PREMESSO CHE

A seguito della determina a contrarre n ° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ relativa all'approvazione della procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione della struttura di accoglienza per anziani denominata: *Residenza Protetta "Mosè Denegri"*

Della procedura di gara pubblicata in data ..../... con aggiudicazione a: .....  
giusta Determina n. .... del.....

Le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti:

- la documentazione di gara e l'offerta presentata dall'aggiudicatario;
- la durata della Concessione;
- l'importo del canone e modalità di pagamento;

Il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che se ne considera parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata.

**TUTTO QUANTO PREMESSO**

## **LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **1. CONDIZIONI GENERALI, PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

Le premesse e la documentazione di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

### **2. DEFINIZIONI**

Ai fini del Contratto:

- a) Concedente: il Comune di DAVAGNA;
- b) Concessionario: la società/ditta ..... ;
- c) Concessione: rapporto disciplinato dal presente Contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione della struttura di accoglienza per anziani denominata Residenza Protetta "Mosè Denegri";
- d) Contratto: regola il rapporto di affidamento in concessione del servizio di gestione della residenza protetta, sottoscritto tra il Concedente ed il Concessionario dopo l'aggiudicazione;
- e) Data di Efficacia: la data di sottoscrizione del Contratto di Concessione;
- f) Equilibrio Economico Finanziario: la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della concessione come individuate nei documenti di gara;
- g) Codice: Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- h) R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento, individuato dal Concedente ai sensi dell'art. 31 del Codice, per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dal Codice e dal presente contratto.

### **3. CONDIZIONI GENERALI**

Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

Il concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto ed adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e si impegna di rimanere in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni,

autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività gestione struttura di accoglienza per anziani denominata: *Residenza Protetta "Mosè Denegri"*

- d) non risultano pendenti né minacciati: controversie, procedimenti giurisdizionali, amministrativi o arbitrali nei confronti propri o dei soci, che possano pregiudicare le capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
- e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice;

In virtù del presente contratto a titolo oneroso il concedente affida al concessionario la gestione della struttura di accoglienza per anziani denominata *Residenza Protetta "Mosè Denegri"*, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio stesso, con assunzione in capo al concessionario del relativo rischio operativo e del rischio di domanda come definiti dal Codice. L'equilibrio economico finanziario della gestione per la durata della concessione prevista è stato stimato dal Concedente nel documento "Relazione progettuale", facente parte della documentazione di gara.

#### **4. OGGETTO, DURATA ED EFFICACIA**

L'oggetto della concessione è l'affidamento della gestione della struttura di accoglienza per anziani denominato: *Residenza Protetta "Mosè Denegri"*.

Formano oggetto del Contratto la gestione dei servizi e delle prestazioni specificate nei documenti di gara.

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 del Codice, per la durata decennale (anni 10) è pari a € **4.636.449,00**, oneri fiscali esclusi.

La durata della concessione di anni 10 (dieci) decorre dalla stipula del contratto di concessione in funzione del servizio richiesto e della sua natura socio-assistenziale.

La durata del contratto di concessione non è prorogabile.

#### **5. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDEnte**

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento istituzionale-programmatico e di controllo del servizio. Effettua monitoraggi e controlli con l'esame documentale delle informazioni fornite dal gestore, richiedendo al concessionario ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale, nonché con le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente.

In caso di normative sopravvenute successivamente alla stipulazione del Contratto, il Comune richiede al concessionario le variazioni del servizio per adeguare lo stesso.

Il Comune vigila sulla piena osservanza delle disposizioni del presente contratto e dei documenti di gara; il Comune svolge, inoltre, attività di verifica e valutazione della qualità del servizio erogato in relazione all'aderenza ai piani di lavoro e ai piani di assistenza programmati.

Il Comune si riserva, infine, il diritto di procedere a verifica periodica dell'adeguatezza del personale fornito.

#### **6. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario provvede alla gestione del servizio nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti nelle specifiche materie oggetto di affidamento, nonché delle deliberazioni e delle determinazioni assunte dal concedente e degli obblighi derivanti dai documenti di gara.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e nei Documenti di gara sono state da esso esaminate ed accettate;
- b) della conformità a quanto previsto ai Criteri Ambientali Minimi (cd. CAM) in materia di "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari", di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (indicato all'art. 10.3 "**Servizi di ristorazione**" del Capitolato Speciali d'Oneri);
- c) della verifica che i prodotti offerti dai fornitori siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi previsti dall'art. 7 del Capitolato Speciali d'Oneri;
- d) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al concedente, agli utenti della struttura o ai suoi dipendenti come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del servizio;
- e) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il concedente da ogni pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, compresi gli utenti ed i frequentatori della struttura, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio derivante dall'inosservanza da parte del concessionario stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati delle norme legislative e regolamentari che comunque presiedano all'agibilità e all'esercizio e alla gestione della struttura.
- f) del rispetto della gestione delle modalità di accesso degli ospiti per garantire che lo svolgimento del presente contratto rispetti, nei confronti degli ospiti, la massima efficienza ed efficacia fornendo, pertanto, tutte le informazioni e i dati necessari o utili.

Il concessionario provvede alla gestione in piena autonomia, nel rispetto delle vigenti normative in materia socio-sanitaria, di sicurezza, igienico-sanitaria e degli adempimenti previsti dal piano delle manutenzioni del capitolato speciale d'oneri, nonché delle deliberazioni e delle determinazioni assunte dal Comune e degli obblighi derivanti dai documenti di gara.

Il concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto di concessione e relative pertinenze attività che contrastino con le prescrizioni di cui ai documenti di gara.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile Unico del Procedimento tutte le circostanze e i fatti, rilevati nell'espletamento del suo compito, che possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata di tali fatti e circostanze, tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al concedente.

Oltre a quanto precedentemente indicato, il concessionario deve:

- (1) fornire tutte le attrezzature e suppellettili necessari per la somministrazione dei pasti;
- (2) fornire gli approvvigionamenti di qualsiasi genere.

### **6.1. PERSONALE ED ATTIVITÀ**

Il concessionario deve assicurare la dotazione organica di riferimento sulla base degli standard organizzativi indicati nella normativa regionale (D.G.R. 862/2011 Riordino del sistema della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera), in particolare deve assicurare quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Oneri.

Il Concessionario garantisce le attività di gestione e i servizi offerti agli ospiti come indicati all'articoli 10 e 11 del Capitolato Speciale d'Oneri e dalla propria offerta tecnica.

## **7. CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO**

Quale corrispettivo dei servizi affidati il concessionario incassa le rette a carico degli ospiti, nonché le somme a carico degli Enti (ASL, Comuni di residenza).

La riscossione dei corrispettivi (rette a carico degli utenti e somme a carico degli Enti) è a cura e rischio del concessionario.

Il concessionario dovrà applicare le rette in vigore al momento dell'ingresso dell'ospite. La tariffa di riferimento sarà quella vigente alla data di aggiudicazione della gara secondo i parametri previsti dalle vigenti normative regionali in materia con D.G.R. 941/2012 e successivi aggiornamenti ISTAT fino alla data della pubblicazione della presente procedura di gara. Le tariffe potranno essere ulteriormente aggiornate a seguito di nuova delibera regionale, fatto salvo l'aggiornamento ISTAT annuale in base al tasso di inflazione programmato.

## **8. PAGAMENTO DEL CANONE**

Il concessionario è tenuto alla corresponsione al concedente del canone, come risultante dall'applicazione della percentuale di rialzo di cui all'offerta aggiudicataria rispetto all'importo posto a base di gara.

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo di concessione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione, e ogni anno alla medesima scadenza per ciascuna annualità successiva

È prevista la rivalutazione del canone a decorrere dal secondo anno, nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati calcolati a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del contratto.

## **9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Non è consentito al concessionario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il concedente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte del concedente sul conto precedentemente indicato.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

## **10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i relativi uffici di supporto.

Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice dei contratti pubblici.

Il direttore tecnico-amministrativo, individuato dal concessionario per la direzione e il coordinamento della struttura in loco, assume il ruolo di responsabile unico contrattuale ed è il referente nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento in relazione ai profili gestionali che discendono dal presente documento.

Il nominativo del responsabile unico contrattuale è comunicato dal concessionario entro dieci giorni antecedenti alla stipula del contratto, o all'avvio del servizio se antecedente.

Nessuna intesa potrà essere validamente raggiunta in merito allo svolgimento del servizio da soggetti diversi da quelli espressamente individuati quali referenti contrattuali rispettivamente dal concessionario e dal concedente.

## **11. CLAUSOLA SOCIALE**

Il concessionario subentrante, in considerazione della prevalente importanza del personale addetto, per la gestione della RSA dovrà prioritariamente assumere con contratto di lavoro subordinato gli stessi addetti alle dipendenze del gestore uscente, riconoscendo l'anzianità di servizio maturata presso l'attuale datore di lavoro, garantendo l'attribuzione delle medesime mansioni o mansioni superiori, in ogni caso corrispondendo perlomeno la retribuzione globale di fatto finora goduta, nonché applicando agli stessi lavoratori i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. L'aggiudicatario, allo scopo di garantire la continuità del servizio e a tutela dei lavoratori, si impegna a rispettare le procedure previste dagli specifici contratti collettivi in ordine ai cambi di gestione. L'elenco dei dipendenti attualmente impiegati è rintracciabile in allegato al presente capitolato.

In applicazione delle Linee Guida n. 13, "La disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 e fermo restando il rispetto dei principi dell'Unione Europea, in tema di necessaria armonizzazione dell'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'operatore economico risultato aggiudicatario si impegna a dare attuazione, in sede di esecuzione, al piano di riassorbimento presentato in sede di offerta che individua il numero e le condizioni contrattuali, giuridiche ed economiche, per l'assunzione delle unità di personale impiegate presso il gestore uscente.

## **12. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di gara;
- b) servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di concessionario per motivi tecnici ed economici;

- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della concessione;
- d) sostituzione del concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del codice;
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 del codice;
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice e al di sotto del 10 per cento del valore della concessione.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il concessionario, né alterare l'allocazione dei rischi.

### **13. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio economico finanziario della concessione può comportare la sua revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 165, comma 6, del codice.

La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza del rischio operativo e del rischio di domanda in capo al concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto.

### **14. SUBAPPALTO E GESTIONE E SERVIZI**

Il concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art. 174, comma 4 del Codice, il concessionario indica al concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario, in ogni caso, comunica al Comune ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del concedente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 174, comma 7 del Codice, qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo al concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

Il concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi necessari a garantire il corretto svolgimento del servizio.

Il concedente si riserva, in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dello svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione per motivi di pubblico interesse o per ragioni di pubblica necessità, quali, tra gli altri, il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al concessionario entro il termine non inferiore a 15 giorni.

## **15. INADEMPIMENTI E PENALI**

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario previsti dai documenti di gara, e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, quest'ultimo procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta.

Il concessionario dovrà fornire le proprie controdeduzioni formali entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria il Comune potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario.

### ***Gestione amministrativa***

In caso di violazioni agli obblighi documentali imposti in materia di registrazione degli ospiti e delle prestazioni erogate, di irregolarità nella gestione amministrativa, si applica per ogni violazione una penale di € 1.000,00.

In caso di mancata predisposizione della proposta di regolamento per il funzionamento della struttura e della carta dei servizi per gli utenti nei tempi indicati dal Capitolato si applica una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

La violazione delle disposizioni in materia dell'obbligo di comunicazione in caso di sciopero, comporta l'applicazione per ogni violazione di una penale pari a € 500,00.

La violazione delle disposizioni in materia di sostituzioni del personale e di limitazione del turn over del personale, comporta l'applicazione per ogni violazione di una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di scopertura (mancata sostituzione, mancato turn over) relativo a ogni singolo dipendente.

### ***Gestione dei servizi della residenza protetta***

Per violazioni alle prescrizioni e agli obblighi previsti dal capitolato e dalle condizioni contrattuali in materia di servizi alberghieri, servizi di ristorazione, servizi alla persona, ivi compresa l'assistenza sanitaria, si applicano le seguenti penali:

- (a) per la prima violazione accertata € da 500,00 a 1.000,00 in base alla gravità della violazione;
- (b) per la seconda violazione accertata da € 1000,00 a € 2.000,00 in base alla gravità della violazione;
- (c) in caso di terza violazione accertata e di violazioni successive da € 2.000,00 a € 4.000,00 in base alla gravità della violazione;

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per l'adeguamento delle prestazioni ai contenuti contrattuali, è applicata la penale di € 200,00 fino ad un massimo di trenta giorni.



In caso di violazione, da parte del concessionario, dei Criteri Ambientali Minimi previsti dall'art. 10.3 del Capitolato Speciale d'Oneri e recepiti nelle condizioni contrattuali, si applica una penale di € 2.000,00 per ogni singola violazione accertata.

In caso di violazione, da parte del concessionario, dei Criteri Ambientali Minimi previsti dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Oneri e recepiti nelle condizioni contrattuali, si applica una penale di € 1.500,00 per ogni singola violazione accertata.

### ***Gestione tecnica dell'edificio***

Per carenze e inadempienze riscontrate nella gestione tecnica dell'edificio, si applicano le seguenti penali:

(a) per la prima violazione accertata € 500,00;

(b) per la seconda violazione accertata € 1.000,00;

(c) in caso di terza violazione accertata e di violazioni successive € 2.000,00.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per l'adeguamento delle prestazioni ai contenuti contrattuali, è applicata la penale di € 100,00 fino ad un massimo di trenta giorni.

Nel caso di inadempimenti od omissioni alle prescrizioni in materia di dotazioni di sicurezza si applica una penale di € 2.500,00.

Resta in ogni caso salva la facoltà del concedente di valutare la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta al concessionario a mezzo PEC.

Il concessionario può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano, a giudizio del concedente, accoglibili o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, il concedente procede all'applicazione delle penali, con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora il concessionario non provveda a rimuovere la causa dell'inadempienza, ciò potrà essere motivo per il concedente di risoluzione del contratto.

Per l'applicazione delle penali il concedente si rivale sulla cauzione definitiva costituita dal concessionario, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al concedente dall'inadempimento del concessionario per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l'eventuale maggior costo che il concedente fosse chiamato a sostenere a seguito della necessità di riaffidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell'ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal concessionario resosi inadempiente e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza del concessionario.

## **16. CAUZIONI**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La predetta garanzia è pari al 10% dell'importo totale del canone complessivo oggetto del Contratto. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

## **17. POLIZZE ASSICURATIVE**

Il concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che, in proprio o tramite i propri dipendenti potrà arrecare al Comune in qualità di proprietario dell'immobile e/o a terzi.

Tale responsabilità graverà sul concessionario anche in caso di rovina o di distruzione o di incendio dell'edificio, avendo il concessionario l'obbligo di dare avviso e prendere le precauzioni opportune in caso di pericolo.

Il concessionario è tenuto a stipulare con una primaria compagnia assicurativa e prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione, apposita polizza assicurativa a beneficio del Comune e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della ditta in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, comprensivo della copertura dei danni potenzialmente derivanti dallo svolgimento delle attività sanitarie ed infermieristiche. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei rischi per eventuali danni anche a cose di proprietà comunale ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, o a terzi cagionati nel corso dello svolgimento del servizio.

Il concessionario sarà tenuto a stipulare, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti iscritti ai servizi che per il personale operante, oppure una apposita appendice di estensione alla polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere:

(Responsabilità civile verso terzi)

- € 5.000.000,00 per sinistro
- € 1.000.000,00 per persona
- € 1.600.000,00 per danni a cose o animali

(Responsabilità civile verso prestatori di lavoro)

- € 2.600.000,00 per sinistro
- € 1.000.000,00 per persona

Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che

qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo della concessione.

Il concessionario si impegna a consegnare al Comune copie debitamente quietanzate delle polizze di cui sopra prima dell'inizio del servizio. Il servizio non potrà iniziare se il concessionario non avrà provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove il concessionario abbia comunque iniziata l'esecuzione del servizio e non dimostri entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dal Comune a quanto previsto nel presente articolo, il concessionario potrà incorrere nella decadenza dell'aggiudicazione.

L'esistenza di tali polizze non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le quietanze suddette relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La mancata presentazione delle polizze può comportare la revoca del contratto.

I massimali dovranno essere di almeno € 3.000.000,00 per sinistro per persona/danni a cose a copertura delle proprie responsabilità civili verso terzi e di almeno € 3.000.000,00 per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## **18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, che il concedente potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto senza preavviso e senza previa contestazione anche al verificarsi di una sola delle cause di seguito elencate:

- a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo nei confronti del Concessionario, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
- b) sentenza di condanna passata in giudicato a carico del legale rappresentante del Concessionario per uno dei reati di cui all'art. 80 del Codice.
- c) decadenza o revoca dell'accreditamento allo svolgimento dell'attività di R.S.A. da parte dell'autorità competente.
- d) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore della concessione;
- e) mancato utilizzo delle risorse umane che, in base al contratto di avvalimento, dovrebbero essere messe a disposizione del concessionario dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016);
- f) impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

- g) violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i) accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- l) interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- m) qualora il concessionario abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.

L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal concedente entro 30 giorni dall'evento.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal concessionario.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iii) le penali a carico del concessionario;

## **19. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

Il concedente, qualora il concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del medesimo codice, e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del concessionario.

La facoltà può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) mancata costituzione e mantenimento in favore del Concedente di una garanzia di cui all'articolo 16;
- b) gravi carenze e/o difformità del servizio;
- c) reiterata applicazione di penali per inadempienze contrattuali inferiore alla % di cui al punto 18 lett. d);
- d) mancata ovvero tardiva attivazione di uno o più dei servizi ovvero degli standard qualitativi aggiuntivi offerti in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento della Concessione;

- e) grave danneggiamento delle strutture dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- f) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai punti 16 e 17;
- g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro e contributiva nei confronti dei propri dipendenti e/o dei dipendenti dei sub appaltatori.

## **20. CESSAZIONE, REVOCA E SUBENTRO**

Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, ai sensi dell'art. 176 del Codice, la concessione può cessare in caso di mancata esclusione del concessionario ai sensi dell'art. 80 del Codice, di violazione del diritto dell'unione europea accertato dalla Corte di Giustizia dell'U.E, modifiche della concessione tali da comportare una nuova procedura di gara.

Qualora l'accordo sul riequilibrio Economico Finanziario non sia raggiunto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di richiesta di revisione delle condizioni della concessione la Parte interessata può recedere dal Contratto.

In caso di recesso dal Contratto, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

- i costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto;
- gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in relazione ai costi necessari affinché i Servizi e gli interventi possano essere erogati/realizzati conformemente alla documentazione di procedura approvata.

In caso di subentro l'operatore economico deve assicurare l'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento richiesto al concessionario sostituito con effetto dal momento del consenso da parte del concedente.

In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione, recesso, mancato accordo sulla revisione del contratto o altro, il concessionario è tenuto ad assicurare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali fino all'individuazione di un nuovo gestore.

## **21. SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

Alla scadenza della Concessione le opere, le migliorie e le addizioni apportate, oltre che i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione del servizio passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Concedente.

## **22. COMUNICAZIONI.**

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: ..... ;

b) per il Concessionario: .....

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

### **23. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la gara, sono a carico del Concessionario.

### **24. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA DEI DATI PERSONALI**

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del presente contratto.

Il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni avviene secondo modalità concordate con il Comune, a cui il concessionario sarà tenuto a riferire circa la predisposizione delle misure ritenute idonee a proteggere i dati trattati e circa i soggetti incaricati, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate nonché i diritti degli interessati secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo come indicato al documento di appendice al presente contratto.

### **25. CLAUSOLE DI LEGALITA'**

Il concessionario si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al PIAO 2023 - 2025 della Città Metropolitana di Genova, adottato con Decreto del Sindaco n. 9 /2023 del 30/1/2023 "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2025 e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG)", reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Città metropolitana di Genova, e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare al concedente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto, a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con il concedente;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente al concedente di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione della concessione, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62 /2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, il concessionario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del concessionario e medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

## **26. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero nascere tra il Concedente e il Concessionario derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del Contratto saranno devolute in via esclusiva ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.

Il Concessionario, nelle more della risoluzione delle controversie, si impegna a non rallentare o sospendere le attività oggetto del presente contratto e tutti gli obblighi sullo stesso gravanti resteranno immutati.

## **27. RINVIO**

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare tutte le norme contenute nel Contratto, nonché tutte le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Per quanto non previsto nel presente Contratto, si applicano il Codice dei Contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e i regolamenti e/o gli altri atti attuativi comunque denominati, nonché, in via residua, il Codice Civile, e si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Allegati: Appendice contrattuale ai sensi dell'art. 28 del regolamento (eu) 2016/679 responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Letto, approvato, sottoscritto

Il concedente

(legale rappresentante p.t.,)

Il concessionario

(legale rappresentante p.t.,)

*Affidamento in concessione della gestione  
della Residenza Protetta "Mosè Denegri"*

**APPENDICE CONTRATTUALE  
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679**

**RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_ - P. IVA: \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, all'uopo rappresentato da \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi, più semplicemente, Titolare del trattamento)

E

\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_ - P. IVA: \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, all'uopo rappresentato da \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi, più semplicemente, Responsabile del trattamento)

**PREMESSO CHE**

- 1) tra le parti è in essere un contratto, stipulato in data \_\_\_\_\_ avente ad oggetto \_\_\_\_\_ e durata sino a \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi, più semplicemente, Contratto);
- 2) nel dare esecuzione alle obbligazioni dedotte nel Contratto il Responsabile si troverà ad effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto del Titolare, rimanendo a quest'ultimo di stabilire autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento medesimo;
- 3) che in data 25 maggio 2018 è divenuto pienamente operativo il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (d'ora innanzi, più semplicemente, GDPR);
- 4) l'articolo 4, paragrafo 1, n. 8) del GDPR definisce quale responsabile del trattamento "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*";
- 5) a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 del GDPR "*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*";
- 6) a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del GDPR "*I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento*";
- 7) a norma dell'articolo 28, paragrafo 9 del GDPR "*Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico*"
- 8) alla data di sottoscrizione della presente appendice non risulta che la Commissione europea ovvero l'Autorità di controllo nazionale abbiano adottato clausole contrattuali tipo ai sensi dei paragrafi 7 ed 8 del GDPR;
- 9) è intenzione delle Parti contraenti regolamentare i diritti e gli obblighi reciproci quali conseguono alla puntuale osservanza delle norme e dei principi contenuti nel GDPR, addivenendo alla sottoscrizione della presente Appendice contrattuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Pattuizioni preliminari**

1. Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali di cui entra in possesso o rispetto ai quali abbia comunque accesso, in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso, nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel GDPR ed attenendosi alle istruzioni del Titolare



del trattamento, tenendo altresì conto dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di controllo inerenti al Trattamento svolto.

2. Scopo della presente Appendice è l'identificazione della materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi ed i diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento. In particolare la presente Appendice non costituisce autorizzazione generale ma, bensì, autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi al servizio specificatamente indicato nel Contratto.

3. La presente Appendice contrattuale non determina l'insorgere di alcun diritto del Responsabile alla revisione del prezzo già definito tra le Parti, trattandosi di obblighi ed adempimenti derivanti da norme di legge già conosciute.

4. La presente Appendice annulla e/o sostituisce qualsivoglia regolazione pattizia esistente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto, di talché, a far data dalla stipulazione della presente, i loro rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente Appendice.

5. Qualsiasi modifica od integrazione della presente Appendice potrà farsi soltanto per iscritto a pena di nullità.

6. Ciascuna Parte riconosce di essere addivenuta alla stipula della presente Appendice esclusivamente sulla base della rappresentazione dei fatti ricevuta dall'altra Parte e, pertanto, in caso di falsa rappresentazione, la presente Appendice deve intendersi radicalmente nulla sin dall'origine, senza alcuna possibilità di sanatoria, qualsivoglia eccezione intendendosi sin da ora rimossa e/o rinunziata.

## **Articolo 2 - Oggetto del trattamento**

1. Le prestazioni già affidate al Responsabile, ai sensi del Contratto, consistono nell'erogazione dei seguenti servizi: \_\_\_\_\_.

2. Dette prestazioni comportano il trattamento delle seguenti categorie di dati personali: \_\_\_\_\_.

3. Le categorie di Interessati sono: \_\_\_\_\_

4. La natura delle operazioni eseguite sui dati è: \_\_\_\_\_

5. Le finalità del trattamento dei dati medesimi sono: \_\_\_\_\_

## **Articolo 3 – Durata ed effetti conseguenti allo scioglimento del Contratto**

1. Trattandosi di patto accessorio ed aggiunto al Contratto, esso diviene efficace tra le parti immediatamente all'atto della sua sottoscrizione e sarà valido ed efficace sino alla scadenza, originale o prorogata del Contratto ovvero alla sua cessazione di validità ed efficacia a qualsiasi causa dovuta.

2. Il Trattamento per conto del Titolare, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

3. A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del Titolare, a:

- restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a

- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) od il caso in cui si verificino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

4. Il Responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sé, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate per conto del Titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità.

5. In caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del Responsabile, ovvero in caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti ai commi che precedono, ovvero ancora in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Responsabile, dell'esecuzione delle obbligazioni oggetto della presente Appendice, il Titolare, ove possibile e dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese del Responsabile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **Articolo 4 - Obblighi in capo al Responsabile**

1. Il Responsabile dichiara e conferma la propria diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR, in conseguenza della relazione contrattuale instaurata con il Titolare. Dichiara inoltre di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

2. Il Responsabile prende atto che il Contratto in essere viene mantenuto anche successivamente all'operatività del GDPR per l'esclusiva ragione che il profilo professionale / societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto dal Titolare idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di ritenere risolto il rapporto in essere per fatto e colpa del Responsabile.

3. Il Responsabile è tenuto a:

a) trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento previsti nel GDPR e solo per le finalità indicate dal Contratto. In particolare il Responsabile garantisce che i dati da trattarsi per conto del Titolare, saranno:

a1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;

a2) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

a3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

a4) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

a5) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

b) trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impeginate formalmente alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza ed abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

d) prendere in considerazione, in termini di strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione predefinita (cc.dd. data protection by design e by default);

e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

4. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Appendice;

5. Il Responsabile informa il Titolare, per quanto di necessità, che i suoi dati verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto contrattuale e, all'eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

## **Articolo 5 - Obblighi in capo al Titolare del trattamento**

1. Il Titolare del trattamento si impegna a:

a) fornire al Responsabile i dati oggetto del trattamento curandone l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;

b) individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli Interessati.

c) documentare, per iscritto, ogni istruzione relativa al trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR od altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

d) assicurare, prima e durante l'intero processo, il rispetto degli obblighi su di sé incombenti ai sensi del GDPR e della normativa nazionale di riferimento;

e) supervisionare il trattamento, in tutte le sue fasi, anche effettuando audit ed ispezioni presso il Responsabile;

f) adottare tutte le misure di sicurezza di sua competenza idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati in regime di sicurezza.

2. Il Titolare si dichiara edotto che in caso di violazione di dati personali (c.d. data breach) rimane a suo carico, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione di dati personali.

3. Il Titolare si impegna, altresì, a comunicare al Responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

4. Il Titolare rimane responsabile del trattamento dei dati personali attuato tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

5. Il Titolare si impegna ad informare il Responsabile di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Appendice;

6. Il Titolare informa il Responsabile, per quanto di necessità, che i suoi dati verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto contrattuale e, all'eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

#### **Articolo 6 - Incaricati e persone autorizzate**

1. Il Responsabile dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati per conto del Titolare identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Responsabile dovrà fornire ai soggetti da sé autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di trattamento dei dati personali.

2. Il Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 7 - Sub-responsabile del trattamento e Terze parti**

1. Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento. Qualora il Responsabile ravvisasse la necessità di avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Titolare con congruo preavviso.

2. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile sono imposti, mediante un contratto od un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente Appendice per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della legge vigente.

3. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile.

4. Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali trattati per conto del Titolare a Terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e, in ogni caso, informandone preventivamente il Titolare.

#### **Articolo 8 - Misure di sicurezza**

1. Il Responsabile, in considerazione della conoscenza maturata in relazione ai progressi tecnici e tecnologici, della natura dei dati personali e delle caratteristiche delle operazioni di trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Appendice.

2. Ai fini della sicurezza dei dati e dei sistemi IT, il Responsabile si obbliga:

- ad adottare adeguate misure IT per la sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- ad adottare adeguate misure che consentano di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- a non trasferire i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, senza il preventivo consenso di questi, al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza;
- a fornire, in caso di richiesta, al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;
- ad impiegare sistemi di cifratura per i dati personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali od elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari. I dati personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa vigente ed il Responsabile dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- ad adottare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

### **Articolo 9 - Registro delle categorie di trattamento**

1. Il Responsabile del trattamento adotta, aggiorna e conserva una registrazione scritta di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, avente il contenuto minimo previsto dall'articolo 30, paragrafo 2 del GDPR e, su richiesta, lo rende disponibile all'Autorità di controllo od al Titolare.

### **Articolo 10 - Violazioni di dati personali**

1. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare (c.d. data breach), il Responsabile deve osservare le disposizioni organizzative contenute nella data breach policy eventualmente adottata dal Titolare e, in ogni caso:

- a) informare il Titolare tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tutti i dettagli della violazione subita, in particolare una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sul Titolare e sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi. Spetta unicamente al Titolare del trattamento di effettuare la valutazione circa la probabilità di rischio derivante dalla violazione stessa;
- b) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti. Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Trattamento eseguito;

2. Il Responsabile del trattamento si impegna a predisporre e tenere aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali nonché a raccogliere e conservare tutti i documenti relativi ad ogni violazione, compresi quelli inerenti alle circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

### **Articolo 11 - Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero**

1. Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e di trattamento dei Dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server od in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.).

2. Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire od effettuare il Trattamento dei Dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta del Titolare. Qualora il Titolare rilasci l'autorizzazione di cui al presente articolo e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di

cui al GDPR sopra indicate. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata della presente Appendice.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali all'estero.

#### **Articolo 12 - Diritti delle persone interessate**

1. È compito del Responsabile del trattamento fornire adeguata informativa agli Interessati dalle operazioni di trattamento, nel momento in cui i dati vengono raccolti.

2. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, si obbliga ad assistere ed a supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

3. In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;

#### **Articolo 13 - Verifiche circa il rispetto delle regole di protezione dei dati personali**

1. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali per conto del Titolare. A tal fine, il Titolare ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

2. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi e per consentire al Titolare od a qualsiasi soggetto dal medesimo autorizzato o delegato di condurre audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali verifiche.

3. Il Responsabile del trattamento deve informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte dell'Autorità di controllo;

#### **Articolo 14 - Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni**

1. Il Responsabile s'impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, od altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del GDPR.

2. Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedotti nel Contratto.

3. Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal Responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.

4. Fatti salvi gli articoli 82, 83, e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Appendice, relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute od in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà direttamente, anche dal punto di vista sanzionatorio.

#### **Articolo 15 - Responsabile della Protezione dei dati personali**

1. Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo ..... e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: ..... - E-mail: ..... - Pec: .....

Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

2. Il Responsabile del trattamento dichiara di aver/non aver provveduto alla nomina del proprio responsabile della protezione dei dati (in caso affermativo, indicarne i dati di contatto).

#### **Articolo 16 – Clausole nulle o inefficaci**

1. Qualora una o più clausole della presente Appendice fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità della stessa, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere una modifica dell'Appendice ove la pura e semplice eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i suoi diritti.

#### **Articolo 17 – Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Appendice ed al sottostante Contratto dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato in testa all'Appendice. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente articolo.

#### **Articolo 18 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Appendice, il Titolare ed il Responsabile del trattamento rinviano al GDPR, alle disposizioni di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.